



REGOLAMENTO ANTI-BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Riferimenti normativi:

- Articoli 2; 3; 30; 34 della Costituzione italiana;
- Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole";
- Direttiva Ministeriale 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge del 29 Maggio 2017 n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR gennaio 2021;
- Codice Penale artt. 581 (percosse) 582 (lesione personale) 595 (diffamazione) 610 (violenza privata) 612 (minaccia) 635 (danneggiamento);
- Codice Civile artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) 2047 (danno cagionato dall'incapace) 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

2. Premessa

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale noto, ma negli ultimi tempi, attraverso l'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte di bambini e ragazzi, ha assunto forme preoccupanti. Numerosi studi hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative: la famiglia e la scuola. Una politica antibullismo a scuola rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo, infatti affrontare il bullismo "... implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica" (da Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aggiornamento 2021).

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni complessi che possono derivare da incomprensione sociale e scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, nelle loro forme più lievi, ma possono arrivare ad avere, come spesso accade, rilevanza penale. "Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità" (da Linee di orientamento MIUR, aggiornamento 2021).

3. Finalità del Regolamento

Il nostro Istituto coglie le indicazioni del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento, che integra i regolamenti e i documenti scolastici attualmente in vigore nell'Istituto, costituisce uno strumento per:

- incrementare la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo all' interno dell'Istituto su tre livelli: alunni, docenti, famiglie;
- indicare le modalità di prevenzione attuate al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento da attuare nel caso in cui si verifichino e si accertino episodi.

4. Destinatari

Il presente Regolamento si applica a tutti gli attori dell'Istituto Comprensivo.

5. Trattamento dei dati personali

L'Istituto Comprensivo di Silea tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente. Tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere e ad applicare la normativa riguardante il trattamento dei dati personali ai fini della protezione e sicurezza degli stessi (principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24 del GDPR 2016/679).

Si rammenta che tutte le notizie e i fatti di cui i docenti e il personale ATA vengono a conoscenza sono inoltre coperti dal segreto d'ufficio, pertanto non possono essere diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte.

6. Strumentazione personale degli alunni

"Durante l'orario scolastico gli studenti devono tenere spenti e non devono utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente." (ART. 20 comma 3 del Regolamento di Istituto).

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa. Si richiama inoltre l'attenzione alla responsabilità educativa dei genitori affinché non si verifichino episodi atti a mettere in moto le prerogative della "culpa in vigilando", dovuti appunto alla mancata vigilanza sull'operato dei propri figli, come previsti dalla normativa in materia di responsabilità genitoriale, anche quando questi svolgono eventuali attività didattiche da remoto.

7. Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo

Definizione:

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetutamente e nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo:

Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;

Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;

Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità.

Le tipologie degli atti di bullismo:

Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima;

Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli;

Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, conflitto tra coetanei, reato).

I ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

bullo - vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;

vittima - non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola;

sostenitori del bullo - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;

spettatori passivi - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;

difensori della vittima - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Cyberbullismo

Definizione:

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

Le caratteristiche del cyberbullismo:

Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;

Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;

Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità;

Anonimato - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione);

Rapida diffusione - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale);

Permanenza nel tempo - il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo; **Pubblico più vasto** - un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso

da parte di milioni di persone;

Senza tempo e senza spazio - l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno/di notte).

Le tipologie degli atti di cyberbullismo:

scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);

visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;

esclusione: dalla comunicazione online, dai gruppi;

impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, ecc.

I ruoli:

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la "condivisione" o i "like", possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori

Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla vittima:

- difficoltà scolastiche e relazionale non presenti in precedenza;
- problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi;
- comportamenti autolesionistici;
- pensieri suicidi;
- suicidio.

Consequenze a breve e a lungo termine del cyberbullismo sulla vittima:

- allontanamento dalla relazione coi pari;
- diminuzione del rendimento scolastico;
- disturbi d'ansia e depressivi;
- bassa autostima e senso di colpa;
- pensieri suicidi;
- suicidio.

Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima sono più gravi rispetto a quelli del bullismo.

Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo:

- esternalizzazione di condotte non adattive come aggressività, oppositività, antisocialità;
- violazione delle norme sociali;
- discontrollo emotivo;
- · disturbi psicotici;
- problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo affettivo;
- depressione.

Consequenze a breve e a lungo termine sul cyberbullo:

- scarsa empatia;
- comportamenti aggressivi e criminali;
- abuso di alcool e droghe;
- dipendenza dalla tecnologia.

Consequenze a breve e a lungo termine sugli spettatori:

- percezione di un contesto insicuro, non protetto;
- · ansia sociale;
- allontanamento sociale;
- rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia;
- tendenza a negare o a sminuire il problema;
- indifferenza nei confronti delle vittime.

8. Iniziative promosse dall'Istituto

L'Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha all'interno del proprio corpo insegnanti due docenti Referenti per il bullismo e cyberbullismo, una nella Scuola Primaria e una nella Scuola Secondaria che, insieme all'animatore digitale e ad altri due docenti formati della Scuola Secondaria, costituiscono il Team antibullismo, coordinato dalla Dirigente. Il Team costituisce un gruppo di lavoro che prepara e propone le varie iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, se necessario, coadiuva la Dirigente e le Referenti nella gestione dei casi acuti.

La prevenzione primaria o universale coinvolge gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria e delle classi quinte della Scuola Primaria: vengono messi in atto interventi strutturati in varie attività nell'ambito di un apposito progetto, condotti dai docenti di classe, con l'obiettivo di ridurre il rischio dell'insorgenza di fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso la promozione di un clima improntato al rispetto reciproco. Il progetto mira a favorire il benessere degli alunni e lo sviluppo di competenze comunicative, sociali e civiche, a promuovere il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche al fine di contrastarne l'uso irresponsabile, a diffondere buone pratiche, e viene attuato nel periodo che comprende la Giornata Nazionale contro il bullismo ed il Safer internet day. Sono previsti inoltre interventi di esperti esterni con alunni della Scuola Secondaria, la promozione di formazione per genitori e di aggiornamento per docenti, in

sinergia con quanto proposto dall'USR Veneto, Dipartimento per le politiche giovanili, ed in collaborazione con le Agenzie del territorio, la Polizia Locale e Postale ed Enti specializzati accreditati dal MIUR.

9. Gestione dei casi e procedure organizzative

Per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo, allo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati, bisogna seguire le seguenti quattro fasi fondamentali:

- Fase di prima segnalazione;
- Fase di valutazione approfondita;
- Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso;
- Fase di monitoraggio.

Raccolta la segnalazione di sospetto bullismo, attraverso una scheda predisposta (Allegato 1), viene preso in carico il caso, effettuata la raccolta, verifica e valutazione approfondita delle informazioni, tramite colloqui con le parti interessate. In caso di situazioni non ancora classificabili come bullismo, ma in cui i docenti vedano elementi di rischio nel contesto, in base alla situazione sarà scelto l'intervento di prevenzione selettiva più adeguato da attuare (individuale, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo, a lungo termine, di eventuale coinvolgimento delle famiglie, educativo con il gruppo classe, eventualmente tramite sussidi audiovisivi e attività dedicate) a cui seguirà una fase di osservazione e monitoraggio. In caso di sospetto o denunciato bullismo, essendo ogni situazione diversa come modalità, lo schema di intervento da attuare non potrà essere univoco, e sarà necessario valutare quale debba essere l'ordine dei colloqui più efficace per comprendere il grado di gravità dell'episodio segnalato.

Se dalla valutazione approfondita emerge invece una reale situazione di bullismo o cyberbullismo, va segnalata a una delle due docenti Referenti di Istituto per il cyberbullismo, al fine di avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva, che comprenda la tutela della vittima ed anche i provvedimenti sanzionatori per i responsabili, di cui viene informata la Dirigente scolastica.

Nelle situazioni acute e di emergenza infine dovrà essere informata tempestivamente la Dirigente scolastica e una delle due Referenti di Istituto, in modo da organizzare l'intervento a partire dai colloqui di valutazione approfondita con i vari attori, seguendo il "Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza" allegato alle Linee di orientamento del MIUR, aggiornamento del 2021 (Tabella 1). La prima azione sarà orientata al supporto e alla tutela della vittima, includendo solo successivamente il bullo o il gruppo classe, con lo scopo di fermare le prepotenze prima che si cronicizzino nel tempo. Nei casi gravi, per gli interventi considerati di emergenza, potrà essere richiesto anche il supporto della rete dei Servizi del territorio.

Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato, il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione alla Dirigente scolastica.

In caso di rilevanza penale del comportamento, la Scuola dovrà segnalare l'evento all'Autorità giudiziaria.

La scheda predisposta per la segnalazione di un sospetto caso di bullismo, disponibile sul sito dell'Istituto, nella sezione "Modulistica", può essere compilata in modo completo e firmata dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (altri alunni, docenti, genitori, personale ATA), e consegnata ad un docente del team della classe, per la Scuola Primaria, o al docente coordinatore di classe per la Scuola Secondaria.

10. Sanzioni

I comportamenti **accertati** che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati come infrazioni gravi e/o gravissime e vengono sanzionati secondo il **Regolamento di disciplina** in vigore nell'Istituto, di cui la sintesi con gli articoli di interesse è riportata nella seguente tabella:

Art. 3 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI	Art. 4 VIOLAZIONI E SANZIONI
Comma 2. Sono infrazioni gravi:	Comma 2.

- c) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- e) mancare di rispetto con gesti, atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- i) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- j) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Le infrazioni gravi di cui alle lettere c), e) dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera c) dell'art. 3.2. prevede inoltre che il telefono cellulare venga ritirato, imbustato e sigillato dall'alunno e che i genitori siano convocati telefonicamente per la riconsegna.

Le violazioni di cui alla lettera i), j) dell'art. 3. comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 1, comma 5, artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Comma 3. Sono infrazioni gravissime:

- a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d) l'invio ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, di messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici, dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- f) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi

Comma 3.

Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, artt. 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto di procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Comma 4.

La reiterazione di cui al comma 3

luogo, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;

- j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- I) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

dell'articolo 4, comporta l'irrogazione di una sanzione di maggior livello di gravità di quelle già comminate.

Inoltre:

Verranno considerate al pari di chi commette atti di cyberbullismo le condotte dei compagni sostenitori di tali comportamenti, perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento lesivo della dignità e dell'incolumità psicofisica delle vittime.

La sanzione disciplinare, commisurata all'intensità ed alla eventuale reiterazione dell'episodio, deve prevedere anche una attività riparatoria ed educativa anche, quando possibile, in collaborazione coi servizi Socio Sanitari del territorio. Tale attività riparatoria ed educativa sarà valutata di volta in volta dal Consiglio di classe, considerando le molte variabili relative al tipo di episodio accaduto, all'età molto diversificata dei soggetti coinvolti, alle situazioni personali.

In linea generale, in base alla gravità e alle risorse disponibili si potrà trattare di:

- interventi/discussioni di sensibilizzazione in classe;
- incontri degli alunni coinvolti con l'esperto dello sportello spazio-ascolto dell'istituto o dei servizi territoriali, tesi a responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli;
- lettera di scuse da parte del bullo;
- scuse verbali in un incontro con la vittima;
- compito sul bullismo o sul cyberbullismo;
- letture individuali sul tema con relazione e riflessioni personali.

11. Attenuanti

Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti nella definizione della sanzione stabilita.

12. Quali violazioni di Legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra **Costituzione** che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. In particolare:

- Articolo 2 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine.
- Articolo 3 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari.
- Articolo 30 Cost: delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione

adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).

• Articolo 34 Cost: la scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio.

La violazione della legge penale

La L. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" non introduce un nuovo reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e un minore già dall'età di 14 anni è imputabile, ossia penalmente responsabile, processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio

Art. 581 c.p. Percosse

Art. 582 c.p. Lesioni personali

Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p. Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)

Art. 610 c.p. Violenza privata

Art. 612 c.p. Minaccia

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 624 c.p. Furto, Art. 628 c.p. Rapina e Art. 629 c.p. Estorsione (riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere o sottrarre oggetti o somme di denaro)

Art 167 codice della privacy Trattamento illecito di dati personali

I reati in elenco sono procedibili a querela di parte o d'ufficio a seconda della fattispecie che si verifica.

Si raccomanda che non appena ci sia il sospetto che il comportamento integri una fattispecie di reato ne venga informato tempestivamente il Dirigente scolastico per stabilire l'eventuale avvio dei provvedimenti del caso.

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per culpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.)

Si sottolinea che all'interno del danno non patrimoniale è compreso il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana.

13. Validità

Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità.

Gli studenti, i genitori, il presente regolamento.	personale	docente	e non	docente	sono	tenuti	ad c	sservare	e a f	ar o	sservai	re il